

Concorso

791 **MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
RIPAM**

360 **Funzionari
professionalità
pedagogica**

MANUALE

per la PROVA SCRITTA

NLD
CONCORSI

SEZIONE IV ► IL TRATTAMENTO PENITENZIARIO

Capitolo 10

PRINCIPI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

SOMMARIO:

Il trattamento penitenziario: tutela costituzionale e sovranazionale. - **2.** Classificazione dei detenuti. - **2.1.** I circuiti penitenziari. - **3.** Condizioni generali del trattamento. Gli edifici penitenziari e i locali di soggiorno e di pernottamento (artt. 5, 6 o.p.; 6 reg.). - **3.1.** La vita penitenziaria. - **3.2.** Assistenza sanitaria. - **3.3.** L'osservazione scientifica della personalità. - **3.4.** Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati. - **3.5.** La sorveglianza particolare. - **3.6.** Gli elementi del trattamento. - **3.6.1.** L'istruzione. - **3.6.2.** Le pratiche di culto, le attività culturali, ricreative e sportive. I rapporti con la famiglia. - **3.6.3.** I contatti con il mondo esterno. - **3.6.4.** La corrispondenza. - **3.6.5.** I colloqui dei detenuti. - **3.6.5.1.** I colloqui a fini investigativi. - **3.6.6.** Il lavoro. - **3.6.7.** Le detenute madri. - **3.6.8.** Il diritto al voto. - **3.6.9.** I permessi. - **3.6.10.** Custodia e trattamento dei detenuti tossicodipendenti. - **3.7.** Il regime penitenziario differenziato. - **3.7.1.** Preclusioni penitenziarie ed ergastolo ostativo. - **3.7.2.** Il carcere duro (art. 41-bis ord. pen.).

1. Il trattamento penitenziario: tutela costituzionale e sovranazionale

Con l'espressione «*trattamento penitenziario*», si indica *quel complesso di attività che vengono organizzate nell'Istituto a favore dei condannati* (attività lavorative, culturali, sportive, ricreative, religiose, assistenziali, disciplinari etc.) e che sono *finalizzate alla rieducazione e al recupero del reo ed al suo reinserimento nella vita sociale* (artt. 10 o.p.; 27 Cost.).

Ed invero, nell'ambito della fase attuativa della sanzione penale, riveste fondamentale importanza il *modus* di esecuzione di quest'ultima, intesa come “*complesso di norme che regolano le modalità di esecuzione delle sanzioni penali che costituiscono privazione o limitazione della libertà, in relazione dall'evoluzione della personalità del soggetto ed alla sua capacità di inserirsi nell'ambiente libero attraverso gli strumenti specificamente predisposti dall'ordinamento*” (MANI). Tale definizione individua in senso lato il c.d. trattamento penitenziario, che trova la propria principale regolamentazione nel complesso normativo costituito dalla L. 26/07/1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, con il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 29/04/1976, n. 431); e successivamente modificato per effetto della L. 13/10/1982, n. 646 (c.d. Legge Rognoni-La Torre), della L. 10/10/1986, n. 663 (c.d. Legge Gozzini) e della L. 27/05/1998, n. 165 (c.d. Legge Simeone). Il D.P.R. 30/06/2000, n. 230, invece, è intervenuto a disciplinare nel dettaglio l'esecuzione delle disposizioni

sull'ordinamento penitenziario e costituisce il c.d. regolamento penitenziario, fonte normativa di rango subordinato che, insieme ai regolamenti di istituto e le circolari, contribuiscono alla creazione del corpus della normativa penitenziaria in senso stretto. A tali fonti si aggiungono, naturalmente, le disposizioni contenute nel codice penale e di procedura penale, che trovano applicazione sia nel diritto penitenziario sia nel procedimento di sorveglianza, nonché le previsioni contenute nelle leggi speciali, che forniscono specifica regolamentazione in casi specifici, come nell'ipotesi di alcool o tossicodipendenza (D.P.R. 09/10/1990, n. 309, Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

Il corpus normativo ha come obiettivo la regolamentazione delle condizioni trattamentali del detenuto in carcere, nella prospettiva di esaltazione dei diritti fondamentali di quest'ultimo e con la finalità di perseguire l'obiettivo rieducativo della pena, unitamente al divieto di pene contrarie al senso di umanità, in ossequio a quanto prevede l'art. 27, co. 3, Cost.

Ciò che è importante evidenziare è che la tutela multilivello consente al soggetto che lamenti la violazione delle norme della Convenzione di ricorrere alla Corte ed ottenere, eventualmente, una pronuncia di accertamento della violazione da parte dello Stato di appartenenza, previo necessario esperimento dei rimedi previsti dall'ordinamento interno, a pena di inammissibilità (MANI). In ordine al sindacato della Corte di Strasburgo sulla normativa penitenziaria degli stati membri, si è sottolineato in dottrina come «il ruolo attuale della giurisprudenza della C. Dir. Uomo non sia tanto quello di sancirne eventuali illegittimità espresse, quanto quello di fornirne una corretta, legittima interpretazione» (MANI).

L'asse portante delle garanzie in tema di trattamento penitenziario è sicuramente individuabile nella Carta Costituzionale.

La fase esecutiva della pena è ispirata dal principio rieducativo sancito dall'art. 27, c. 3, Cost., in forza del quale «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Su queste basi, l'art. 1, L. n. 354/1975, di riforma dell'ordinamento penitenziario, afferma che «il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve attuare il rispetto della dignità della persona».

“Il principio rieducativo, dunque, rappresenta baluardo indiscusso del giusto processo penitenziario: l'art. 27, c. 3 introduce una dimensione del trattamento sanzionatorio assolutamente innovativa nel contesto storico in cui fu formulata la Costituzione italiana. Se, infatti, la sanzione penale era sempre stata intesa in senso “retributivo”, vale a dire, quale corrispettivo al comportamento socialmente dannoso posto in essere dal reo, ed in funzione “preventiva”, quale deterrente alla commissione di nuovi illeciti, in forza dell'art. 27, c. 3 la pena assume primariamente una connotazione di “recupero sociale”, finalizzata al reinserimento nella società del colpevole e alla sua risocializzazione” (MANI).

Più volte la Corte Costituzionale è intervenuta a valutare la conformità delle leggi dell'ordinamento penitenziario.

2. Classificazione dei detenuti

Nella nozione di «*detenuti*» rientrano tutti coloro che si trovano in carcere o in stato di custodia cautelare (*imputati*) o in stato di esecuzione penale (*condannati*). Il motivo di tale distinzione risiede nel fatto che «*il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva*» (art. 1, comma 5, L. 354/75).

A) Imputati

Gli imputati sono coloro ai quali viene formalmente contestata la commissione di un reato nella richiesta di rinvio a giudizio o in atti equipollenti (art. 60 c.p.p.). Tale qualità si assume dal momento della redazione del capo di imputazione. Essi, pertanto, *non* possono essere ritenuti *colpevoli* sino a quando la loro colpevolezza non viene riconosciuta da una *sentenza irrevocabile di condanna* (artt. 27, co. 2, Cost.; 1, co. 5 o.p.).

Gli imputati si distinguono in:

- **giudicabili:** sono i soggetti detenuti o non detenuti (arresti domiciliari, remissione in libertà, ecc.) per i quali è stato avviato un procedimento penale e che sono quindi in attesa del giudizio di primo grado;
- **appellanti:** sono i soggetti detenuti o non detenuti (arresti domiciliari, remissione in libertà, ecc.) per i quali è intervenuta una sentenza di condanna e che sono in attesa del secondo grado di giudizio (appello);
- **ricorrenti:** sono i soggetti detenuti o non detenuti che debbono essere giudicati dalla *Corte di Cassazione* per lo stesso reato per il quale sono stati giudicati e condannati in primo e in secondo grado, ma limitatamente ad eventuali violazioni o errate interpretazioni di disposizioni di legge che si fossero verificate nel corso del precedente processo, e ciò allo scopo di ottenere l'annullamento parziale o totale della sentenza sfavorevole emessa dal giudice di grado inferiore.

B) Condannati.

Sono coloro che, a seguito di *condanna definitiva*, si trovano negli istituti penitenziari per espiare la pena inflitta.

I condannati si distinguono in base al tipo di pena detentiva inflitta in:

- **arrestati:** sono i detenuti condannati alla pena dell'*arresto* (da 15 giorni a 3 anni);
- **reclusi:** sono i detenuti condannati alla pena della *reclusione* (da 15 giorni a 24 anni);
- **ergastolani:** sono i detenuti condannati alla pena dell'*ergastolo*.

Inoltre, sono da considerare condannati anche i *soggetti in misura alternativa alla detenzione* (affidamento, detenzione domiciliare, ecc.) e quelli *sottoposti ad una sanzione sostitutiva*.

C) Soggetti sottoposti a misure di sicurezza

Negli Istituti penitenziari, oltre i detenuti, vengono ristretti anche: **gli internati** e cioè *coloro che sono sottoposti all'esecuzione delle misure di sicurezza detentive (colonia agricola, casa di lavoro, casa di cura e custodia, ospedale psichiatrico giudiziario)*.